



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

## REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO

(approvato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia il 15.07.2019)

### Art. 1

In conformità alla delibera assunta dal consiglio dell'Ordine nella riunione del 10 giugno 2019, l'attività del consiglio viene svolta anche mediante commissioni di lavoro, istituite in conformità dell'art 32 legge n. 247/2012.

### Art. 2

Le commissioni sono articolazioni interne del consiglio dell'ordine, alle quali vengono attribuite specifiche competenze per materie o aree tematiche con funzioni di studio, consultive o deliberative.

Le commissioni non possono svolgere attività che comportino assunzione di impegni di spesa

#### **Le commissioni che svolgono funzioni deliberative sono:**

- **Commissione onorari e congruità**, alla quale è affidata la valutazione della congruità delle parcelle presentate agli iscritti dell'ordine; ciascun componente della commissione può deliberare, su delega del consiglio, in merito alla richieste per competenze professionali non superiori a 15 mila euro; per le parcelle la cui richiesta è superiore a 15 mila euro ed inferiore a 30 mila euro, la delibera è delegata dal consiglio a tre membri della commissione; le parcelle la cui richiesta è superiore ai 30 mila euro, sono rimesse con il parere motivato della commissione alla decisione del consiglio;
- **Commissione formazione** alla quale è affidata la predisposizione del calendario degli eventi formativi, la valutazione e l'accreditamento degli incontri e convegni formativi organizzati da soggetti estranei al consiglio, la valutazione delle richieste di esoneri.
- **Commissione per il patrocinio a spese dello Stato** alla quale è affidata la valutazione e l'accoglimento delle domande presentate presso la sede dell'ordine per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ciascun componente della commissione può deliberare su tali domande, su delega del consiglio.



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

**Le commissioni che svolgono funzioni consultive e di studio sono:**

- **Commissione giustizia civile:**
- **Commissione giustizia penale**
- **Commissione giustizia amministrativa e tributaria**
- **Commissione diritto di famiglia e minori**
- **Commissione tenuta albi, registri, elenchi**
- **Commissione difese d'ufficio**
- **Commissione pareri**
- **Commissione informatica e sito internet**
- **Commissione tirocinio professionale**
- **Commissione biblioteca**
- **Commissione per manutenzione sede Ordine**
- **Commissione regolamenti**
- **Commissione Cassa forense e finanziamenti**
- **Commissione sportello per i cittadini**
- **Commissione antiriciclaggio e privacy**
- **Commissione giovani**
- **Commissione per i diritti umani e dei diritti internazionali**
- **Commissione comunicazione**

### **Art. 3**

Le commissioni svolgono le attività di loro competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal consiglio: qualora il consiglio non abbia esplicitato i propri programmi e indirizzi, relativamente alla attività sottoposta alle commissioni, i referenti dovranno richiedere al consiglio le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Le commissioni si riuniscono presso la sede dell' Ordine e svolgono le proprie attività informandone il consiglio, con trimestrale relazione, anche verbale, del referente; di ogni



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

riunione viene redatto un sintetico verbale che deve essere depositato presso la segreteria del consiglio ovvero inserito nell' area riservata ai consiglieri del sito internet dell' ordine.

Il presidente e ciascun consigliere hanno facoltà di intervenire alle riunioni di tutte le commissioni.

#### **Art. 4**

Ciascuna commissione è formata da almeno tre consiglieri ed è coordinata da un consigliere referente designato, con nomina annuale da parte dei componenti la commissione.

Ciascuna commissione designa, a rotazione annuale, il componente con funzioni di segretario, incaricato di redigere i verbali delle riunioni.

Il consiglio può chiamare a partecipare ai lavori delle commissioni avvocati non componenti il consiglio che abbiano competenza nelle attività oggetto di studio, il numero dei quali non potrà superare quello dei componenti consiglieri, ferma la facoltà del consiglio di derogare a tale principio.

In presenza di malfunzionamento delle commissioni o di mancata partecipazione ai lavori da parte di uno o più dei suoi componenti, il consiglio, può provvedere allo scioglimento della commissione ovvero alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti.